

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DI SPAZI ESTERNI
A FORTE MARGHERA DAL 15/05/2016 AL 18/10/2016**

Tra

Fondazione Forte Marghera, (in seguito Fondazione), con sede legale in Venezia San Marco 4136 –
c.f. 94088810273

e

Cooperativa Sociale Controvento (in seguito, Cooperativa Controvento o Cooperativa) con sede in
Venezia Favaro Veneto, Via dei Molini 7/3, partita IVA e c.f. 04059650277, iscritta all'Albo delle
Cooperative col n. A215934 rappresentata dal sig. Cazzador Alberto che dichiara di disporre dei
titoli necessari per lo svolgimento dell'attività in oggetto.

PREMESSO CHE

- La Fondazione è stata incaricata, con deliberazione della Giunta comunale di Venezia del 14 aprile
2016 n. 101, della gestione a titolo non esclusivo del complesso di Forte Marghera sito a Mestre
Venezia in via Forte Marghera;
- la Cooperativa ha in concessione, ai sensi della deliberazione n. 25 del 29 gennaio 2015, gli edifici
all'interno di Forte Marghera catastalmente individuati al Catasto fabbricati della Sezione ME
foglio 23 con la particella 336/sub2, 341/sub 1 e sub 3 e 342 sub 1;
- la stessa Cooperativa ha chiesto, dal 15 maggio al 18 ottobre 2016, l'uso degli spazi esterni, così
come indicato nell'allegata planimetria per attività connesse al servizio di ristoro ed ad eventi
culturali;
- il corrispettivo concordato tra la Cooperativa e la Fondazione, per il predetto utilizzo, ammonta ad
€ 18.000,00 e che da esso si è ugualmente convenuto di scomputare taluni lavori urgenti ed
indifferibili da effettuare nelle aree interessate dalle attività in questione (illuminazione del
parcheggio esterno);
- l'importo, dedotte le spese dei predetti lavori, ammonta ad € 9.500,00.

VISTO

- Il parere favorevole della Direzione Ambiente del comune di Venezia, n.pg 182378/2015, in
merito all'utilizzo dell'area verde esterna al Forte quale parcheggio temporaneo;
- Il parere favorevole della Soprintendenza BB. AA. del relativa all'installazione di strutture
leggere e all'utilizzo del prato esterno quale parcheggio per eventi programmati nella stagione
2015;
- La delibera del 16/06/2016 n. 164 con la quale il Comune di Venezia da concessione in comodato
d'uso gratuito del Compendio immobiliare "ex Forte Marghera" alla Fondazione Forte Marghera –
cespite Patrimoniale 1913;
- Vista la delibera del C.d.A. della Fondazione Forte Marghera del 05/09/2016 che approva l'accordo
per la concessione d'uso temporanea di spazi esterni .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – scopo dell'accordo

la Fondazione concede, per il periodo 15 maggio/18 ottobre 2016 , alla Cooperativa Controvento l'uso delle aree di Forte Marghera così come indicato nelle planimetrie allegate e approvate dalla Soprintendenza BB.AA.

Le parti si impegnano reciprocamente ad operare congiuntamente per garantire una buona e corretta condotta delle manifestazioni in programma, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.

Articolo 2 – oggetto dell'accordo

Le planimetrie allegate identificano le aree ed i tipi di installazioni che la Cooperativa Controvento attezzerà con le infrastrutture previste dal progetto a sue spese per il servizio di ristorazione e l'allestimento di quanto strettamente necessario all'organizzazione degli eventi.

L'allestimento di tali spazi non potrà essere difforme da quanto autorizzato e, in caso di ulteriori necessità, la Cooperativa dovrà presentare alla Fondazione, con congruo anticipo, dettagliata richiesta al fine di permettere l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni presso gli Organi competenti.

L'ingresso al Forte resterà libero ai cittadini di tutte le età senza alcun biglietto, e le strutture installate costituiranno un'infrastruttura utilizzabile anche per eventi culturali, di intrattenimento, formativi proposti da altre realtà presenti al Forte o esterne allo stesso quando dotate di idonei permessi.

Articolo 3 - durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dal 15 maggio 2016 e scade il 18 ottobre 2016, salvo diversa decisione del Comune di Venezia. E' comunque facoltà delle parti recedere dal presente accordo, previo preavviso formale da darsi almeno con 30 giorni di anticipo, con lettera raccomandata. In caso di recesso nulla sarà dovuto fra le parti.

Articolo 4 – modalità di consegna degli immobili e responsabilità di Controvento

Le aree sono consegnate nello stato di fatto in cui si trovano perfettamente noto alla Cooperativa Controvento.

Per tutta la durata dell'accordo la Cooperativa Controvento sarà considerata, a termini di legge, responsabile e custode della proprietà comunale ad essa affidata.

Al personale della Fondazione Forte Marghera e del Comune di Venezia, all'uopo autorizzato, è affidata la verifica della corretta conduzione delle aree date in uso, accertarne lo stato ed effettuare i controlli che riterrà necessari per competenza.

Articolo 5 – risarcimento danni

I danni causati a cose e persone per il periodo dell'accordo e relativi allo stesso sono a carico della Cooperativa Controvento.

Articolo 6 – oneri gestionali

Sono a carico della Cooperativa Controvento spese di luce e acqua, direttamente riconducibili al servizio, nonché le eventuali spese assicurative ed imposte previste dalla legge.

Articolo 7 – obblighi della Cooperativa Controvento

la Cooperativa Controvento si obbliga :



- a) ad assicurare l'uso diligente delle aree di cui all'articolo 2 del presente accordo da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) a tenere comunque sollevata la Fondazione ed il Comune di Venezia da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile e penale che dovesse derivare a persone e cose per le attività svolte nelle aree assegnate alla Cooperativa Controvento e la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente al proprietario del bene.

Articolo 8 - modalità d'uso delle aree in concessione

1) Apertura

L'uso delle aree è limitato all'orario di apertura/chiusura del Forte. Non dovranno comunque eccedere quelli concessi dalle autorità competenti. Gli orari ed il calendario delle aperture e dei giorni di riposo sarà concordato periodicamente tra le parti in base alle reciproche esigenze.

Ogni deroga deve essere espressamente autorizzata dalla Fondazione.

2) Presidio

La Cooperativa Controvento è tenuta a provvedere alla pulizia delle aree in concessione e a collaborare alla guardiania ed al controllo degli accessi al Forte.

Articolo 9 – promozione e comunicazione

La Cooperativa Controvento, nel rispetto delle norme vigenti, potrà adottare le forme di comunicazione e di promozione che riterrà necessarie per l'implementazione ed il miglioramento del servizio di ristorazione; un'iniziativa o una pubblicità non strettamente pertinente alle attività della Cooperativa stessa e che coinvolge altre realtà o in generale Forte Marghera dovrà essere preventivamente concordata con la Fondazione e da quest'ultima approvata.

Ogni forma di comunicazione e di pubblicità che preveda l'uso del logo della Fondazione o di Forte Marghera dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione stessa.

Articolo 10 – corrispettivo e modalità di pagamento

Per l'utilizzo di cui all'articolo 2 del presente accordo la Cooperativa corrisponde, in luogo dei concordati € 18.000,00 come in premessa specificato, la somma di € 9.500,00 (dopo aver dedotto a scomputo i lavori effettuati dalla Cooperativa per conto della Fondazione) tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie:

BANCA: Banca Santo Stefano Cred. Coop. Martellago-Venezia, Intestatario: Fondazione Forte Marghera Codice IBAN: IT 17 M 08990 02001 013010002378 - Codice BIC: ICRAITRRRI0.

La Fondazione, oltre a coprire parzialmente le spese ordinarie per la manutenzione/gestione del compendio Forte Marghera, utilizzerà detta somma per la qualificazione di aree e strutture del Forte da destinare ad attività di studio, culturali, ricreative, di animazione e di valorizzazione del sito.

Articolo 11 – revoca dell'accordo

Qualsiasi utilizzo di aree del Forte da parte della Cooperativa Controvento per scopi difforni da quanto previsto dal presente accordo, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Fondazione ed assoggettato alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Il presente accordo potrà essere revocato ad insindacabile giudizio della Fondazione nel caso di violazione delle norme che la disciplinano.

Articolo 12 – rivendicazioni

Nel caso in cui le aree, o parte di esse, in uso alla Cooperativa Controvento richiedano la temporanea chiusura totale o parziale o, per sopravvenuti obblighi di legge, l'area divenga inidonea agli usi previsti o, in fine perché il Comune di Venezia intenda, a pieno titolo, riprendere possesso del bene, l'accordo potrà essere annullato senza obbligo di indennizzo alcuno nei confronti della Cooperativa Controvento.

Articolo 13 – registrazione

Il presente accordo, redatto in bollo con spese a carico delle parti in uguale misura, verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.2 della tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86.

Articolo 14 – Foro competente

Per ogni controversia, che non possa essere risolta amichevolmente, sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 15 - norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme del Codice civile.

Articolo 16 – trattamento dei dati


Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Venezia, 7 ottobre 2016

Il Presidente
Fondazione Forte Marghera

Cesare Castelli



Il Presidente
Cooperativa Sociale Controvento

Alberto Cazzador

